

Oggetto: nuove disposizioni sul “monitoraggio fiscale” – adempimenti di sostituzione di imposta da parte degli intermediari finanziari – obblighi di applicazione della ritenuta d’ingresso e di segnalazione della clientela all’Amministrazione finanziaria, decorrenti dal 1° febbraio 2014.

Il primo periodo del comma 2 dell’art. 4 del D.L. n. 167/1990 stabilisce, come principio di carattere generale, che tutti i redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti che intervengono nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi, oltre che nei casi in cui detti investimenti ed attività siano ad essi affidati in custodia, amministrazione o gestione.

La Legge n. 97/2013 ha introdotto delle modifiche normative alle disposizioni in materia di “monitoraggio fiscale” (D.L. n. 167/1990) prevedendo in capo agli intermediari finanziari un ulteriore obbligo, rispetto a quelli sopra descritti, di applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo di acconto (“nuova ritenuta d’ingresso”), con aliquota del 20%, su determinate tipologie di redditi di capitale e diversi conseguiti dai soggetti obbligati al monitoraggio fiscale (persone fisiche, enti non commerciali, etc.) e derivanti da investimenti detenuti all’estero o da attività estere di natura finanziaria.

Le tipologie reddituali da assoggettare alla menzionata novella ritenuta sono le seguenti:

- a) interessi e altri proventi, dovuti da soggetti non residenti, derivanti da contratti di mutuo, deposito e conto corrente, diversi da quelli bancari, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera a), del TUIR;
- b) rendite perpetue e prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile il cui debitore sia un soggetto non residente, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), del TUIR;
- c) compensi erogati da soggetti non residenti per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera d), del TUIR;
- d) tutti gli interessi e altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, di cui all’art. 44, comma 1, lettera h), del TUIR;
- e) plusvalenze derivanti dalla cessione di immobili situati all’estero, di cui all’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR;
- f) plusvalenze realizzate a seguito della cessione a titolo oneroso di terreni detenuti all’estero suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo le disposizioni vigenti in materia nel Paese in cui è situato il terreno al momento della cessione, di cui all’art. 67, comma 1, lettera b), del TUIR;
- g) redditi derivanti dalla locazione di immobili situati all’estero, di cui all’art. 67, comma 1, lettera f), del TUIR;
- h) redditi esteri di natura fondiaria, compresi quelli dei terreni dati in affitto pur usi non agricoli, di cui alla lettera e) del medesimo art. 67 del TUIR;
- i) redditi derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili situati all’estero, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili detenuti all’estero, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende aventi sede all’estero, di cui alla lettera h) dello stesso art. 67 del TUIR;
- j) plusvalenze realizzate mediante la cessione di partecipazioni qualificate in società non residenti e fattispecie assimilate, di cui all’art. 67, comma 1, lettera c), del TUIR.

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che il prelievo alla fonte deve essere effettuato dagli intermediari finanziari indipendentemente da un incarico alla riscossione ricevuto dal cliente o

dal soggetto erogante, salvo che il cliente non attesti, mediante autocertificazione resa in forma libera, che detti flussi non abbiano riflessi reddituali e, pertanto, non costituiscano, nemmeno in parte, un reddito di capitale o un reddito diverso di fonte estera (in tal caso la ritenuta non è applicata ma l'intermediario deve segnalare all'Amministrazione finanziaria il nominativo del cliente e l'ammontare dell'accredito da questi ricevuto).

Tale autocertificazione può essere rilasciata dal cliente in modo preventivo e riguarda la generalità dei flussi finanziari (ivi inclusi quelli costituiti dal trasferimento di attività finanziarie) che gli verranno accreditati presso il medesimo intermediario.

Ovviamente, il cliente che abbia rilasciato l'autocertificazione (che giustifica la disapplicazione della ritenuta) fornisce all'intermediario specifiche indicazioni qualora gli pervenga un flusso avente (totalmente o parzialmente) natura reddituale e, quindi, si renda necessaria l'applicazione del prelievo alla fonte. In tal caso, di volta in volta, il cliente deve fornire all'intermediario i dati per consentire la corretta individuazione della fattispecie imponibile e dell'imposta dovuta.

In mancanza di autocertificazione o di informazioni sulla parziale rilevanza reddituale del flusso reddituale, l'intermediario ha l'obbligo di applicare la ritenuta sull'intero importo accreditato al cliente.

Si evidenzia che per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, si presume che i flussi accreditati siano derivanti dall'esercizio di tali attività (in tal caso, l'intermediario non deve applicare la ritenuta ma deve segnalare all'Amministrazione finanziaria il nominativo del cliente), salva diversa indicazione da parte del cliente (in tal caso, l'intermediario deve applicare la ritenuta e non deve effettuare alcuna comunicazione).

La nuova ritenuta di ingresso si applica sui flussi accreditati dal 1° febbraio 2014.

Pertanto, a partire da tale data, ove necessario, in esecuzione dei descritti innovativi obblighi normativi, questa Banca applicherà la nuova ritenuta d'ingresso (in assenza di autocertificazione da parte del cliente) o effettuerà la segnalazione all'Amministrazione finanziaria con riferimento a tutti i flussi finanziari di fonte estera accreditati al cliente.

Si allega uno schema di autocertificazione che il cliente può utilizzare previo eventuale responsabile adattamento alle specifiche situazioni d'interesse con consegna allo sportello della filiale presso la quale è in essere il rapporto di conto corrente.

Autocertificazione

(da redigere, in carta semplice, per ciascun conto corrente/conto deposito detenuto)

Spett.le

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano SpA

Oggetto: Flussi finanziari esteri costituenti redditi di capitale o redditi diversi derivanti da investimenti all'estero o da attività estere di natura finanziaria (non depositate presso codesta banca) – Autocertificazione ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 167/1990, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2013 (Prot. 2013/151663) e Circolare dell'Agenzia delle Entrate 23 dicembre 2013 n. 38/E.

Il sottoscritto _____, nato a _____, in data _____ e residente a _____, provincia _____ (____), in via _____, Codice Fiscale _____, titolare/cointestatario del conto corrente n. _____, acceso presso codesto istituto di credito, con la presente, sotto la propria responsabilità,

certifica

(barrare la casella di interesse)

in via preventiva,

che i flussi finanziari esteri (ivi inclusi i trasferimenti di attività finanziarie) che verranno accreditati sul predetto conto, a partire dalla data odierna, non devono essere considerati come relativi a redditi di capitale o a redditi diversi derivanti da investimenti all'estero o da attività estere di natura finanziaria¹ e si impegna a comunicare, anteriormente all'accredito sul predetto conto, l'ammontare di eventuali flussi finanziari esteri che, invece, fossero relativi a tali tipologie reddituali fornendo la relativa documentazione comprovante la natura e l'ammontare del reddito;

che i flussi finanziari esteri (ivi inclusi i trasferimenti di attività finanziarie) che verranno accreditati sul predetto conto, a partire dalla data odierna, devono essere considerati come relativi a redditi di capitale o a redditi diversi derivanti da investimenti all'estero o da attività estere di natura finanziaria e, di volta in volta, si impegna a fornire anteriormente all'accredito sul predetto conto la relativa documentazione comprovante la natura e l'ammontare del reddito (in caso di mancata consegna di tale documentazione, la banca applicherà l'imposta sull'intero flusso finanziario accreditato);

che lo scrivente è titolare di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo e che i flussi finanziari esteri (ivi inclusi i trasferimenti di attività finanziarie) che verranno accreditati sul predetto conto,

¹ In tal caso, l'intermediario non applica alcuna ritenuta alla fonte, ma effettua la segnalazione del cliente e dell'ammontare del flusso all'Amministrazione finanziaria.

a partire dalla data odierna, sono derivanti dall'esercizio di tali attività², impegnandosi a comunicare tempestivamente l'ammontare di eventuali flussi finanziari esteri che non derivassero dall'esercizio di tali attività e che fossero relativi a redditi di capitale o a redditi diversi derivanti da investimenti all'estero o da attività estere di natura finanziaria;

che lo scrivente è titolare di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo e che i flussi finanziari esteri (ivi inclusi i trasferimenti di attività finanziarie) che verranno accreditati sul predetto conto, a partire dalla data odierna, non sono derivanti dall'esercizio di tali attività³ e devono essere considerati come redditi di capitale o diversi derivanti da investimenti all'estero o da attività estere di natura finanziaria e, di volta in volta, si impegna a fornire anteriormente all'accredito sul predetto conto la relativa documentazione comprovante la natura e l'ammontare del reddito (in caso di mancata consegna di tale documentazione, la banca applicherà l'imposta sull'intero flusso finanziario accreditato).

alternativamente, in via consuntiva,

certifica

che il flusso finanziario estero (ivi incluso il trasferimento di attività finanziarie) ricevuto in data ___/___/___ pari ad euro _____

costituisce un reddito di capitale o un reddito diverso derivante da investimenti all'estero o da attività estere di natura finanziaria della seguente tipologia _____⁴:

per intero;

nella misura di euro _____ (fornire documentazione a supporto).

non costituisce un reddito di capitale o un reddito diverso derivante da investimenti all'estero o da attività estere di natura finanziaria.

Lo scrivente dichiara, inoltre, che nel caso in cui la banca abbia omesso di operare le ritenute e le imposte sostitutive di cui all'art. 4, comma 2 del D.L. n. 167/1990 a causa dell'omessa, tardiva o inesatta produzione della presente certificazione, il sottoscritto terrà la banca indenne da eventuali imposte, sanzioni ed interessi e, sin d'ora, esime la stessa da qualsivoglia altra responsabilità.

_____, ___/___/___

Nome, cognome e firma del cliente

² In tal caso, l'intermediario non applica alcuna ritenuta alla fonte, ma effettua la segnalazione del cliente e dell'ammontare del flusso all'Amministrazione finanziaria.

³ In tal caso, l'intermediario applica la ritenuta alla fonte ma non effettua la segnalazione del cliente e dell'ammontare del flusso all'Amministrazione finanziaria.

⁴ Specificare se trattasi di interesse su deposito, interesse da finanziamento, interesse da obbligazione, utile societario, canone di locazione, etc.